

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 10 giugno 2005 (pratica R 1145/2004-1), relativa ad un procedimento d'opposizione tra la Terra Networks, SA ed il sig. Carsten Brinkmann.

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

(¹) GU C 281 del 12 novembre 2005.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 marzo 2007 — Saint-Gobain Pam/UAMI — Propamsa (PAM PLUVIAL)

(Causa T-364/05) (¹)

(Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo PAM PLUVIAL — Marchi nazionali figurativi anteriori PAM — Motivo di impedimento relativo — Rischio di confusione — Prova di uso — Art. 8. n. 1, lett. b), e art. 43 del regolamento (CE) n. 40/94)

(2007/C 95/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Saint-Gobain Pam SA (Nancy, Francia) (rappresentanti: avv.ti J. Blanchard e G. Marchais)

Convenuta: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Rassat, agente)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Propamsa, SA (Barcellona, Spagna)

Oggetto della causa

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 15 aprile 2005 (procedimento R 414/2004-4) riguardante la registrazione del segno denominativo PAM PLUVIAL, relativa a un procedimento di opposizione tra la Propamsa, SA e la Saint-Gobain Pam SA

Dispositivo della sentenza

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente, Saint-Gobain Pam SA, è condannata alle spese.

(¹) GU C 315 del 10.12.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 marzo 2007 — Beyatli e Candan/Commissione

(Causa T-455/04) (¹)

(Dipendenti — Concorso generale — Bando di concorso — Termine — Reclamo — Irricevibilità)

(2007/C 95/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Derya Beyatli (Nicosia, Cipro) e Armagan Candan (Istanbul, Turchia) (Rappresentante: A. Demetriades, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: J. Currall e H. Kraemer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del presidente della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/A/1/03 5 maggio 2004 che notifica ai ricorrenti il mancato superamento delle prove scritte

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La spese sostenute dalle parti restano a carico di ciascuna di esse.

(¹) GU C 57 del 5.3.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado Tribunale di primo grado 27 febbraio 2007 — SP Entertainment Development/Commissione delle Comunità europee

(Causa T-44/05) (¹)

(«Aiuti di Stato — Atto impugnabile — Irricevibilità»)

(2007/C 95/82)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: SP Entertainment Development GmbH (Norderfriedrichskoog, Germania) (Rappresentante: C. Demleitner, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentante: V. Kreuzschitz, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione che sarebbe contenuta in una lettera della Commissione in data 20 ottobre 2004 relativa al recupero dell'aiuto di Stato concesso dalle autorità tedesche in favore della Space Park Development GmbH & Co. KG.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è dichiarato irricevibile.*
- 2) *La ricorrente, SP Entertainment Development GmbH, è condannata a sopportare tutte le spese.*

(¹) GU C 115 del 14.5.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 5 febbraio 2007 — Sinara Handel/Consiglio e Commissione

(Causa T-91/05) (¹)

(Incidenti procedurali — Eccezione d'irricevibilità — Ricorso per risarcimento danni — Lucro cessante — Domanda di rimborso di dazi antidumping — Incompetenza)

(2007/C 95/83)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Sinara Handel GmbH (Colonia, Germania) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e E. Petrtsi, avv.ti)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dal sig. G. Berrisch, avv.); e Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. N. Khan e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Ricorso a norma dell'art. 288 CE mirante al risarcimento dei danni che la ricorrente asserisce di aver subito in seguito all'adozione del regolamento (CE) del Consiglio 17 novembre 1997, n. 2320, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Russia, della Repubblica ceca, della Romania e della Repubblica slovacca, che abroga il regolamento (CEE) n. 1189/93 e chiude il procedimento nei confronti di tali importazioni originarie della Repubblica di Croazia (GU L 322, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente, Sinara Handel GmbH, è condannata alle spese.*

(¹) GU C 115 del 14.5.2005.

Ordinanza del Tribunale di primo grado 26 febbraio 2007 — Evropaiki Dynamiki/Commissione

(Causa T-205/05) (¹)

(Ricorso di annullamento — Clausola compromissoria — Programma e-content — Scioglimento di un contratto — Rimborso — Irricevibilità)

(2007/C 95/84)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: M. Wilderspin e M. Patkova, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione della Commissione 16 maggio 2003 di sciogliere il contratto EDC-53007 EEBO/27873, in secondo luogo della decisione della Commissione 12 novembre 2004 di rimborsare alla ricorrente le spese dei lavori svolti per un importo non superiore ad EUR 85 971 e in terzo luogo della decisione della Commissione 7 marzo 2005 di emettere una nota di addebito a carico della ricorrente per un importo pari a EUR 59 485.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è irricevibile.*
- 2) *La ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione.*

(¹) GU C 193 del 6.8.2005.